



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°324 del 1°/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 17 gennaio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. TOR PIGNATTARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 20/12/2018 (Gara: ROCCA PRIORA CALCIO – TOR PIGNATTARA del 25/11/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.249 del 18/01/2019

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società ASD Tor Pignattara reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n.205 del 20.12.2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti nel corso della gara contro il Rocca Priora Calcio.

Questa Corte, osserva che, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S., il quale prevede espressamente che deve essere inviata copia del reclamo alla controparte e l'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo; inoltre ex art.33, comma 5, copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, **CONTESTUALMENTE**, all'eventuale controparte

Pertanto, anche se l'invio della copia del reclamo è stato effettuato tempestivamente dalla ASD Tor Pignattara alla controparte ed al Giudice Sportivo, ciò non è avvenuto contestualmente.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 7 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL BALDUINA SPORTING CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 C5 DEL 25/01/2019

(Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – SPORTING CLUB MARCONI del 15/12/2018 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell'8/02/2019

La società SSDARL Balduina Sporting Club, ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe, con le quali le era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di € 100,00 per aver fatto disputare alla gara in posizione irregolare il calciatore Azzari Filippo che, alla data di disputa della gara, non aveva ancora perfezionato il tesseramento con la reclamante, tesseramento che, secondo quanto emerso dall'accertamento effettuato presso il competente ufficio tesseramento, avrebbe avuto decorrenza dal 18/12/2018.

Avverso tale decisione ricorre la società Balduina Sporting Club, deducendo di aver inoltrato la richiesta di tesseramento del calciatore in questione il 14/12/2018, in quanto lo stesso figurava tra i calciatori inseriti in lista di svincolo nel periodo 1-14 dicembre 2018 e quindi si trovava alla data del 15/12/2018 in posizione perfettamente regolare.

Chiede quindi la revoca della decisione impugnata e la conferma del risultato acquisito sul campo. Il reclamo non è fondato con le seguenti precisazioni.

In effetti la decorrenza del tesseramento del calciatore va fissata nel 15/12/2018 e non, come sostenuto dalla società, al 14/12/2018, e nemmeno come esposto nella decisione impugnata al 18/12/2018.

Infatti, il calciatore Azzari risultava tesserato con altra società che lo ha collocato in lista di svincolo nel periodo 1-14 dicembre 2018.

Tali calciatori potevano essere tesserati da una nuova società a partire dal 15/12/2018 e quindi da tale data decorre il tesseramento anche se, come nella specie, inoltrato precedentemente.

In tal senso, è chiarissima la disposizione riportata nel comunicato ufficiale 167 del 28/11/2018, riportata nello stesso ricorso, che prescrive appunto che i calciatori possono essere inseriti nella lista di svincolo dall'1 al 14 dicembre, e ritesserati a partire dal 15/12/2018.

Ciò detto, il calciatore in questione, in forza delle disposizioni portate dall'articolo 39 e 61 delle NOIF, ha acquisito il tesseramento in data 15/12/2018 ed avrebbe potuto giocare a partire dal 16/12/2018, giorno successivo a quello di decorrenza del tesseramento, e quindi si trovava in posizione irregolare il 15/12/2018, data di disputa della gara.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. GENERAZIONE CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABATINI FABIO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.73 C5 DEL 16/01/2019
(Gara: GENERAZIONE CALCETTO – OLIMPUS PARCO LEONARDO del'11/01/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell'8/02/2019

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società Generazione Calcetto reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Prima Grado con il C.U. n.73 del 16.01.2019, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara.

Questa Corte, osserva che, ai sensi dell'art.46, comma 4 del C.G.S. della FIGC, il quale prevede espressamente che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Corte entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 4 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' F.C. FIUGGI A.S.D. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BRUNI ROBERTO PER 4 GARE ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FAGIOLO GABRIELE FINO ALL'8/02/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.36 SGS DEL 31/01/2019
(Gara: FABRATERIA VETUS FOOTBALL – FC FIUGGI del 27/01/2019 – Campionato Under 15 Provinciale Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.285 dell'8/02/2019

Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la Società F.C. Fiuggi reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale di primo grado, con il C.U. n.36 del 31.01.2019, ritenendola eccessiva per l'allenatore Bruni Roberto ed il dirigente Fagiolo Gabriele, rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara.

Questa Corte, nella riunione del 7.02.2019, osserva che ai sensi dell'art.45, comma 3, lett. B del C.G.S. della FIGC, il quale prevede espressamente che non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.45, comma 3 lett. B) del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI BENEDETTI CRISTIAN E SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 7/02/2019
(Gara: SCALAMBRA SERRONE – DINAMO LABICO del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.298 del 15/02/2019

Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, con cui la società ASD Dinamo Labico reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Prima grado, con il C.U. n.283 LND del 7.02.2019, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti nel corso della gara Scalambra Serrone vs Dinamo Labico del 3.02.2019.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi il 14.02.2019, letta la squalifica dei giocatori Benedetti e Simboli, ritiene di riportarsi ai canoni abituali accogliendo parzialmente il reclamo, riducendo così la squalifica da tre giornate a due.

Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico dei calciatori BENEDETTI Cristian e SIMBOLI Emanuele a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.P.D. CIRCOLO CANOTTIERI ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI MARIO FRANCESCO FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 31/01/2019
(Gara: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 26/01/2019 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante, che rinnova le sue scuse per il comportamento riprovevole tenuto dal proprio tesserato nei confronti dell'Arbitro, richiede tuttavia una riduzione della sanzione, facendo presente, a tal riguardo, che un così lungo periodo di esclusione dall'attività sportiva - che nel caso in esame ha una importante funzione terapeutica - potrebbe vanificare il percorso di rafforzamento psicologico, che da tempo è stato posto in essere sia dalla famiglia che dai dirigenti sportivi, per favorire e migliorare i rapporti interpersonali del soggetto interessato.

Questa Corte, valutate le motivazioni addotte ed esaminata altresì la relativa documentazione esibita a sostegno, pur ribadendo la gravità della condotta aggressiva del calciatore, ritiene tuttavia di poter accogliere la richiesta di riduzione della squalifica; e ciò, tenuto conto non solo della giovanissima età del tesserato (13 anni), ma anche della funzione rieducativa della pena che, se

recepita come giusta e non troppo severa, può contribuire, per il futuro, a rendere la persona sanzionata più responsabile e consapevole delle proprie azioni.
Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico di DI MARIO Francesco al 31/08/2019.
La tassa ricorso va restituita.

AAAAAAAAAAAA

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018
(Gara: FRASSATI ANAGNI – NUOVA PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

Con propria precedente deliberazione pubblicata sul comunicato ufficiale n.161 del 23-11-2018 la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, accoglieva parzialmente il reclamo in epigrafe riducendo la squalifica dell'allenatore Manni Elio al 31-12-2018 e disponendo la restituzione della relativa tassa reclamo.

Con la stessa decisione la Corte sospendeva il Giudizio sulla squalifica a carico del calciatore Amadio Simone rimettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ritenuti indispensabili e descritti nella motivazione.

All'esito con nota del 24-1-2019 la Procura Federale trasmetteva gli esiti degli accertamenti, come disposti, con le seguenti testuali conclusioni: "La presente indagine trae origine da una richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio in merito ai fatti di condotta violenta posti in essere dal calciatore Amadio Simone nei confronti dell'arbitro Vincenzo Cardone avvenuti al termine della gara Frassati Anagni – Città di Paliano del 26-5-2018. Dagli accertamenti effettuati non si ha certezza sull'aggressione da parte del Sig. Amadio al direttore di gara. In merito al certificato di Pronto Soccorso si rimanda alle dichiarazioni del signor Cardone rilasciate al sottoscritto"

Dall'esame degli accertamenti, consistiti nell'escussione di diversi tesserati di entrambe le squadre e dell'arbitro che, finalmente, dopo essersi sottratto per numerose volte all'esame della Corte si è infine presentato all'incaricato della Procura Federale, si può ricavare con assoluta certezza che, al termine dell'incontro, l'Arbitro, in modo del tutto irrituale ed altamente censurabile, dapprima rifiutava di restituire alla società reclamante tutti i documenti dei partecipanti alla gara e poi solo di fronte alla minaccia di far intervenire le Forze dell'Ordine li aveva restituiti ad esclusione di quello del calciatore Amadio con il quale era intercorso uno scambio verbale acceso al momento dell'espulsione dello stesso che, secondo quanto riferito da tutti gli astanti, era sembrata assai affrettata e sicuramente eccessiva.

L'Arbitro in quel frangente chiedeva espressamente al dirigente del Frassati Anagni che fosse lo stesso Amadio, personalmente, ad andare a ritirare il documento.

Tale atteggiamento sarebbe stato del tutto immotivato se l'Arbitro non avesse voluto costringere il calciatore a recarsi, da solo, nel suo spogliatoio e, sicuramente, le intenzioni non erano certo conformi a regolamento ed amichevoli. Infatti se il direttore di gara avesse voluto solo chiarirsi con il calciatore lo avrebbe fatto chiamare dal dirigente e non lo avrebbe, di fatto, costretto a recarsi nel suo spogliatoio, trattenendo in modo del tutto abusivo e riprovevole il documento.

Ciò detto, è evidente che con tale comportamento il direttore di gara si è posto fuori dalle regole e non fornisce più alcuna garanzia sull'affidabilità di quanto ha poi riferito nel referto che, perde, per le considerazioni appena dette quella valenza di prova qualificata che lo assiste solo quando lo rediga un arbitro ossequioso dei comportamenti e dotato di fede privilegiata e non un soggetto che si comporta in modo del tutto estraneo ai principi della correttezza sportiva.

Ecco quindi che, quanto riferito dal direttore di gara perde qualsiasi verosimiglianza ove afferma di essere stato duramente colpito dal calciatore Amadio mentre dal certificato di Pronto Soccorso che produce risultano assenti sia segni visibili di tale aggressione che il dolore alla palpazione, come riferito dal medico che, nel redigere il rapporto all'Autorità Giudiziaria, assume la funzione di pubblico ufficiale ed i cui atti, e soprattutto quanto in essi riferito come direttamente percepito, assumo la fede privilegiata smentibile solo con la querela di falso.

Per contro appaiono assistiti da un fumus di fondatezza le affermazioni della reclamante e dei diversi tesserati presenti che riferiscono di un'aggressione del direttore di gara nei confronti dell'Amadio.

In conclusione il ricorso va accolto e la squalifica del calciatore Amadio va revocata, applicando allo stesso solo la sanzione riferita all'espulsione subita ed al lancio del parastinchi verso l'Arbitro senza colpire.

Per contro vanno trasmessi gli atti alla Procura Federale affinché provveda, questa volta in funzione requirente, al deferimento nei confronti dell'Arbitro fuori quadro Vincenzo Cardone per il gravissimo comportamento messo in atto al termine della gara in questione nei confronti del calciatore Amadio.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore AMADIO Simone al 22/02/2019, trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

La decisione relativa alla squalifica a carico dell'allenatore MANNI Elio, così come l'esito relativo alla tassa ricorso, sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale n.104 del 19/10/2018.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASDPOL PETRIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.150 SGS DEL 7/02/2019
(Gara: FONTE MERAUVIGLIOSA – PETRIANA del 2/02/2019 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.308 del 22/02/2019

La ASD Petriana impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva disposta la ripetizione della gara, sospesa al 27° minuto della prima frazione di gioco per problemi all'impianto dell'illuminazione.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante riteneva che la sospensione della gara andasse addebitata alla società Fonte Meravigliosa in quanto, durante la gara, si erano spenti i fari di illuminazione e la società di casa non si era minimamente attivata per procedere alla riparazione del guasto, rimanendo totalmente inerte; chiedeva, pertanto, che venisse inflitta la perdita della gara a carico della società ospitante.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società Petriana, ritiene il reclamo inammissibile.

Il provvedimento che la società Petriana ha impugnato, non può essere definito come un provvedimento di natura tecnica o disciplinare, soggetto a reclamo, ma una semplice comunicazione amministrativa di natura interna, priva di qualsiasi contenuto decisorio.

I reclami avverso lo svolgimento delle gare e quindi quelli, come nel caso specifico, relativi all'anticipata conclusione delle stesse, debbono, necessariamente, essere preceduti dal preannuncio di reclamo e seguiti, poi, dall'invio delle motivazioni davanti al Giudice di prime cure.

Nella fattispecie in questione, invece, la società Petriana ha presentato una domanda di revisione "*per saltum*", eludendo il primo grado di giudizio ed inoltrando l'istanza direttamente al Giudice di secondo grado.

La reclamante ha, pertanto, violato la disposizione normativa contenuta nell'art. 46 del C.G.S. che impone l'esame del gravame relativo allo svolgimento della gara innanzi al Giudice sportivo di primo grado, previo invio del preannuncio entro il termine di ventiquattro ore dallo svolgimento della gara e delle motivazioni entro sette giorni; ragionando diversamente, si violerebbe la garanzia del doppio grado di giudizio, prevista dall'articolo 44 del c.g.s., in quanto l'eventuale decisione di merito adottata, per la prima volta da questa Corte, sarebbe inappellabile.

In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa ricorso va incamerata.

Publicato in Roma il 1° marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli